

relativa istanza sulla modulistica predisposta. Si è deciso all'unanimità di richiedere al proponente di introdurre nel progetto le integrazioni e modifiche richieste dal rappresentante dei VV.F.. L'arch. Giglio si è allontanato per impegni di lavoro alle 13,15.

La conferenza dei servizi ha richiesto, nel corso della stessa riunione, modifiche al progetto, con riferimento anche alle prescrizioni del Comando dei VV.F.

Il Comando risulta assente alla terza riunione della conferenza dei servizi, mentre alla quarta riunione l'arch. Giglio dei VV.F. ha rappresentato la necessità di riconsiderare la richiesta di parere di conformità alla luce del DPR 151/11 recentemente entrato in vigore. La Società di Progetto si è impegnata a fornire direttamente al Comando VV.F. la documentazione richiesta. Al verbale della quarta riunione sono state allegate due note dello stesso Comando ed il riscontro offerto dal Responsabile del Procedimento arch. Maresca con nota prot. n. 22929/2011.

Al verbale della quinta riunione, cui non ha partecipato il Comando VV.F., è allegata la nota telefax n. 5153 del 15.11.11 con la quale l'arch. Giglio informa il Comune *che il parere definitivo del Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, in merito alla realizzazione del porto turistico di Marina della Lobra, oggetto della relativa conferenza dei servizi indetta dal Comune di Massalubrense è stato redatto e, appena possibile, verrà spedito all'indirizzo del Comune di Massa Lubrense.*

Tale parere è stato reso in senso favorevole con prescrizioni ed è pervenuto al Comune con nota prot. n. 24088 del 17.11.11.

ALTRI INTERVENTI

Nel corso della conferenza dei servizi è stata registrata anche la partecipazione di soggetti invitati senza diritto di voto, il cui contributo è riportato nei verbali della conferenza dei servizi.

2. FORMA ED EFFICACIA DEI PARERI ESPRESSI

L'istituto della conferenza dei servizi è regolato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/90.

L'art. 14-ter prevede, in sostanza, due modalità di espressione del parere in seno alla conferenza dei servizi:

- espressione vincolante della volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa attraverso un unico rappresentante legittimato (art. 14-ter, comma 6);
- si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

L'art. 14-quater stabilisce al comma 1 che Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato,

non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Non è prevista la possibilità per le amministrazioni regolarmente invitate di sottrarre il proprio parere dall'ambito operativo della conferenza dei servizi e dal contraddittorio che in tale ambito si sviluppa. Pertanto, alcune posizioni assunte da alcune delle amministrazioni invitate, oltre a violare il principio di leale collaborazione che dovrebbe informare la propria attività nel rapportarsi con altre pubbliche amministrazioni, non trovano supporto normativo.

È il caso della **Regione Campania**, che dopo aver indicato il proprio rappresentante nella conferenza dei servizi, non ha mai partecipato ai lavori. Peraltro, con la nota prot. n. 455909 del 10.06.11 il Settore Demanio Marittimo, nel rendere al di fuori del necessario contraddittorio un parere favorevole ai sensi dell'art. 12 Reg. Cod. Nav., tenta di sottrarre dal procedimento in corso il rilascio della concessione demaniale marittima, anche se l'indizione della conferenza dei servizi menziona espressamente tale provvedimento tra quelli da acquisire mediante conferenza dei servizi. Nelle intenzioni dell'arch. Pinto la conferenza dei servizi avrebbe dovuto limitarsi a raccogliere i pareri funzionali ad un rilascio della concessione demaniale marittima di propria competenza.

Una simile impostazione è del tutto ingiustificata, perché non vi è alcuna preclusione normativa al rilascio della concessione demaniale marittima attraverso la conferenza dei servizi. Inoltre, proprio in una situazione in cui le competenze in materia di rilascio della concessione demaniale continuano ad essere rivendicate dalla Regione, nonostante la Sentenza TAR favorevole al Comune n. 1127/2011, il modulo procedimentale della conferenza dei servizi avrebbe potuto evitare le conseguenze negative del conflitto di attribuzione sul procedimento in corso. A questa conclusione avrebbe dovuto giungere la Regione che, è opportuno ricordarlo, ha sottoscritto con il Comune un impegnativo protocollo d'intesa proprio per l'attuazione dell'intervento in discussione.

Inoltre, con la nota prot. n. 868156 del 16.11.11, che non sembra comunque avere natura di provvedimento amministrativo, la Dott.ssa Maria Adinolfi, Dirigente dell'AGC Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici, ha espresso un parere circa la non conformità al PUT di alcuni interventi, scavalcando la propria indicazione del rappresentante regionale alla conferenza dei servizi e, addirittura, dopo la conclusione della conferenza dei servizi. Questo parere, al di là della manifesta inammissibilità a norma del richiamato art. 14-quater, comma 1, è affetto da numerose carenze di merito che è opportuno approfondire, in considerazione della rilevanza della questione della conformità al PUT.

Allungamento della scogliera foranea

Su questo argomento la dott.ssa Adinolfi propone una tesi interpretativa che non tiene nella dovuta considerazione né gli approfondimenti svolti dal Comune nella conferenza dei servizi, né le pronunce giurisprudenziali che si occupano dello specifico argomento richiamate dal Comune ed allegate alla prima relazione di inquadramento urbanistico illustrata nella conferenza dei servizi ed inviata alla Regione (Sentenza TAR Campania Sez. I n. 21610/2008 e Ordinanza n. 1137/2009 del Tribunale Civile e Penale di Napoli 8^a Sezione Penale). Considerato che il contributo interpretativo del Comune viene del tutto ignorato dalla Adinolfi, ci si limita a rinviare ad esso per confutare la sbrigativa tesi proposta.

Il Comune, peraltro, in relazione alla verifica della conformità al PUT possiede un ruolo qualificato, perché tale verifica è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/04 di propria competenza. Infatti, il Comune, in ottemperanza

all'art. 146, comma 7, del D. Lgs. 42/04, *effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici*, incluso il PUT, che va considerato piano paesaggistico a norma dell'art. 135, comma 1, dello stesso Codice.

Come si è avuto modo di accennare anche nella richiamata relazione di compatibilità urbanistica, con i finanziamenti del Progetto Integrato Portualità Turistica a regia regionale siano state allungate e notevolmente trasformate numerose scogliere in penisola sorrentina in misura ben maggiore di quella prevista nel progetto e senza mai ricorrere ad alcuna variante al PUT (Marina di Puolo a Massa Lubrense, Marina Grande a Sorrento, Scogliera a protezione dell'approdo di Sant'Agnello e Diga foranea del porto di Marina di Cassano a Piano di Sorrento, solo per citare gli interventi a noi più vicini). Gli interventi elencati sono soggetti alle stesse norme del PUT e riguardano anche porticcioli ed approdi riportati insieme a Marina della Lobra nelle indicazioni contenute nel punto 3.3.1 della Parte V citata dalla Adinolfi.

Il richiamo ad una competenza della Capitaneria di Porto nella gestione di quella che viene erroneamente indicata come "Riserva Marina Nazionale Punta Campanella" (si tratta di un'Area Marina Protetta), contrasta con la rivendicazione della propria competenza tenacemente portata avanti dal Settore Demanio Marittimo della stessa Regione, in contrasto con una già citata pronuncia giurisprudenziale favorevole alla competenza comunale. Se la tesi della Adinolfi dovesse essere confermata dalla Regione, il conflitto di attribuzione si estenderebbe anche alla Capitaneria di Porto, che ne è rimasta al momento esclusa.

Parcheggio interrato

La Dott.ssa Adinolfi propone una innovativa interpretazione delle norme di PUT che regolano la zona territoriale 2 del PUT: i parcheggi pubblici non sarebbero compatibili perché non rientrano tra le attrezzature di interesse comune individuate dall'art. 3 del D.M. 1444/68. L'interpretazione è innovativa perché fino a questo momento la Regione ha riconosciuto la conformità al PUT di numerosi parcheggi pubblici previsti dagli strumenti urbanistici dei comuni della penisola sorrentina in zona 2: PUC del Comune di Sorrento recentemente approvato – almeno 3 parcheggi; PRG del Comune di Sant'Agnello – almeno 8 parcheggi; PRG del Comune di Piano di Sorrento – almeno 7 parcheggi. Colpisce il fatto che un così improvviso mutamento dell'interpretazione fin qui seguita sia motivato in modo così scarno. L'interpretazione è, anche in questo caso, palesemente errata, perché nella norma citata in parte dalla Adinolfi non viene dettato alcun divieto di realizzare parcheggi o altre attrezzature non classificabili come di interesse comune nella zona 2. La norma di PUT, come tutto l'art. 17 della L.R. 35/87 è strutturata in modo da prescrivere in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale la previsione di alcuni interventi e l'esclusione di altri. Nel caso che ci occupa si prescrive di

- *impedire nuova edificazione privata;*
- *consentire, per l'eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente "zona territoriale 1b" per l'edilizia esistente a tutto il 1955;*
- *consentire, qualora la zona di "rispetto ambientale" non interferisca con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona "A", interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali.*

Come si vede, pur volendo aderire alla tesi secondo la quale i parcheggi non rientrino nella nozione di attrezzature di interesse comune, è pacifico che non sussiste nella norma

di PUT
urbanis
dell'am
Piscina
L'afferr
PUT n
allegat
Cutolo
Aree
conseg
Locali
L'osse
che ne
interve
zona
partar
del P
consic
nella ;
L'Aut
paren
non p
di par
attrav
come
stess
proge
Va o
sotto
colle
cons
pare
Strac
razio
di b
obbl
Istitu
La m
reso
Tutta
pare
Nel
Piar
13.C
nota
sulla
evid

di PUT alcun divieto di prevederne la realizzazione in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale, essendo tale previsione lasciata ad autonome scelte dell'amministrazione comunale.

Piscina Cutolo

L'affermazione che l'intervento riguardi un'area compresa nella zona territoriale 1b del PUT non corrisponde al vero, come è possibile riscontrare nella tavola di zonizzazione allegata alla L.R. 35/87. La zona 1b del PUT non comprende il cosiddetto porticciolo di Cutolo, che è invece perimetrato nel PRG del Comune adeguato al PUT come zona G2 – Aree portuali. Le considerazioni sviluppate su tale erroneo presupposto sono di conseguenza sbagliate.

Locali di deposito a servizio dei pescatori

L'osservazione circa la non conformità al vigente PRG, anche se con motivazioni diverse che non è il caso di ripetere, è già stata condivisa dal Comune, che ha ricompreso tale intervento tra quelli in variante al PRG. Tuttavia, la definizione della zona A all'interno della zona 2 di PUT, lungi dall'essere un dato oggettivo, è una prerogativa del Comune che, pertanto, può assoggettare questa minuscola area ai margini della zona A alla disciplina del PUT relativa alla zona di "rispetto ambientale". Inutile dire che, a parte ogni considerazione circa la sussistenza del vincolo strumentale in zona A, esso non opera nella zona di rispetto ambientale.

L'Autorità di Bacino del Sarno non ha partecipato alla conferenza dei servizi *in quanto il parere di competenza è espressione dei propri organi collegiali*. La motivazione proposta non può essere condivisa, perché la normativa vigente non prevede eccezioni all'obbligo di partecipare alla conferenza dei servizi in casi del genere, che ben possono essere risolti attraverso la designazione del rappresentante da parte dell'organo collegiale. Peraltro, come ricordato nella nota del Commissario Straordinario prot. n. 860 del 10.06.11, la stessa Autorità aveva regolarmente partecipato alla precedente conferenza dei servizi sul progetto preliminare.

Va osservato che la nota prot. n. 1641 del 15.11.11 recante "parere non favorevole" è sottoscritta dal Commissario Straordinario ing. Pasquale Marrazzo, che non è un organo collegiale. Il Comitato Tecnico ha svolto nella riunione del 14.11.11 una funzione consultiva, anche se, il Verbale del Comitato Tecnico si sostanzia in una proposta di parere al Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 8/94 e non al Commissario Straordinario. L'art. 14 recita: *al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino regionale fino all'approvazione del Piano di bacino, esprime un parere obbligatorio sugli atti di rilievo, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale*, ma il Comune non è rappresentato nel Comitato Istituzionale.

La mancata partecipazione alla conferenza dei servizi provoca l'inammissibilità del parere reso, anche qualora fosse ritenuto legittimo in un modulo procedimentale ordinario. Tuttavia, è opportuno esaminare nel merito le motivazioni contenute nel menzionato parere del Comitato Tecnico, che rinvia integralmente alla relazione istruttoria.

Nel parere non si accenna alla compatibilità del progetto con le Misure di Salvaguardia – Piano Stralcio per l'Erosione Costiera dell'Autorità di Bacino del Sarno (D.G.R. n. 223 del 13.02.09, B.U.C. n. 14 del 02.03.09) che era stato richiamato dalla stessa Autorità nella nota prot. n. 860 del 10.06.11 raccomandando, relativamente all'effetto delle opere a mare sulla dinamica litoranea dell'ambito costiero, di approfondire la tendenza erosiva evidenziata dai progettisti lungo il tratto di costa nord-est del porticciolo, anche in relazione

alla possibilità di eventuali fenomeni di scalzamento della scogliera aderente al litorale "Chiaia". Viene invece effettuato un confronto con il solo P.S.A.I. – AdB Sarno.

Nella descrizione dell'intervento progettuale si accenna ad un presunto potenziamento della capacità turistico-ricettiva dell'area di fatto non prevista in progetto. Nel confronto con il PSAI si ipotizza addirittura un inesistente "potenziamento delle strutture turistico-ricettive" lungo il litorale Chiaia. Altrettanto assente nelle previsioni progettuali è la presunta riqualificazione della via C. Colombo, con sistemazione dei locali commerciali esistenti e lo sviluppo di attività artigianali. Le macroscopiche inesattezze riscontrate in un'istruttoria di per sé piuttosto scarna denunciano un approccio estremamente superficiale e, si consenta, offensivo nei confronti di un lavoro che risulta invece piuttosto approfondito. L'immaginario incremento della pressione insediativa non è un aspetto di poco rilievo nelle valutazioni imposte dal PSAI e finisce per stravolgere la comprensione di un intervento che è teso essenzialmente alla razionalizzazione delle attività esistenti, senza alcun potenziamento della ricettività turistica.

Vengono indicate le aree a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4) da dissesti da versante e si dà atto che il previsto parcheggio ricade in aree a pericolosità media (P2) e bassa o trascurabile (P1) da dissesti da versante.

Vengono giudicate carenti:

- *le considerazioni in merito alle ricadute, sulle aree contermini, degli interventi ricadenti in aree a minore pericolosità idrogeologica (cfr. parcheggio interrato);*
- *le integrazioni in merito allo "Studio di Impatto Ambientale" trasmesso, sia in relazione alle implicazioni con il vigente PSAI AdB Sarno, che in merito a considerazioni sulla sostenibilità ambientale e sulla coesistenza dell'intervento con riferimento agli aspetti di competenza dell'Autorità di Bacino.*

Si ritiene che *le attività compatibili con il vigente P.S.A.I. vanno riconfigurate in relazione alle ricadute sulle aree contermini a maggior pericolosità assicurandone, comunque, piena autonomia funzionale.*

La conclusione, pur nella vaghezza delle contestazioni mosse, è abnorme: *si ritengono tutti gli interventi ricadenti in aree perimetrale a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4) da dissesti da versante non compatibili con la disciplina di cui al vigente PSAI e si propone, pertanto, di esprimere parere non favorevole – per quanto di competenza – sull'intero Progetto così configurato.*

La pretesa di "bocciare" l'intero Progetto, oltre ad essere supportata da un'istruttoria patologicamente carente e fuorviante persino nella descrizione dell'intervento, travalica le competenze stesse dell'Autorità di Bacino. L'art. 49 delle norme di attuazione del PSAI stabilisce che *le verifiche di compatibilità relative ad interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da dissesto di versante ed a pericolosità media o bassa e trascurabile che per loro natura possono implicare incremento di carico urbanistico (infrastrutturale, residenziale, produttivo-commerciale etc.) in aree contigue caratterizzate da maggiore pericolosità, sono sottoposti al parere dell'Autorità di bacino.* A dispetto della fantasiosa descrizione del progetto già commentata, è evidente che non si registra alcun incremento di carico urbanistico di aree contigue caratterizzate da maggiore pericolosità, con la conseguente incompetenza dell'Autorità di Bacino, a prescindere dal merito delle pur approfondite analisi svolte dai progettisti.

Riguardo agli interventi previsti nelle aree a pericolosità elevata o molto elevata da dissesti da versante, la compatibilità con il PSAI è stata adeguatamente dimostrata negli elaborati progettuali. Tali risultanze sono riepilogate nella nota prot. n. 35 del 01.12.11, corredata da

un elaborato tecnico riguardante il parcheggio, prodotta dalla Società di Progetto su richiesta del Comune, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Per le ragioni qui sintetizzate il parere reso dal Commissario Straordinario dell'AdB del Sarno, oltre a risultare inammissibile perché reso al di fuori della conferenza dei servizi, è affetto da notevoli carenze istruttorie e motivazionali e travalica le competenze assegnate alla stessa Autorità di Bacino. D'altra parte, un'adeguata analisi del progetto non può che convincere della conformità dello stesso al PSAI e della necessità di gran parte degli interventi in esso previsti nell'ottica della riduzione delle attuali condizioni di rischio.

La procedura seguita per l'ottenimento dalla Regione della **Valutazione di Impatto Ambientale** risulta corretta e sono stati conseguiti, nell'iter procedimentale ordinario, anche i pareri favorevoli dell'Area Marina Protetta Punta Campanella e della Provincia di Napoli. Rilevato il ritardo nella conclusione del procedimento da parte della Regione, la conferenza dei servizi ha disposto la sospensione del procedimento per un massimo di 90 giorni, come stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge 241/90. Alla ripresa dei lavori, nel perdurare del ritardo nell'espressione sulla VIA, è stato fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori dando atto dell'integrazione nella conferenza dei servizi del procedimento di VIA in conformità alla norma già citata. La Regione Campania non ha partecipato ad alcuna delle sedute della conferenza dei servizi, nonostante la nota di sollecito inoltrata all'assessorato competente da parte del Sindaco. In mancanza di qualsivoglia forma di comunicazione da parte della Regione, sono stati dichiarati conclusi i lavori della conferenza dei servizi.

Allo stato, trattandosi di VIA regionale e non statale, sussiste l'obbligo per il Comune di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Circa il procedimento ex art. 32 del Codice della Navigazione avviato dalla **Capitaneria di Porto** e non ancora concluso, il Comune ha fatto presente che con nota prot. n. 24584 del 25.10.11, inviata alla stessa Capitaneria di Porto ed all'Agenzia del Demanio, nel documentare l'infondatezza dell'attribuzione al demanio marittimo della particella n. 128, auspicava la partecipazione delle Amministrazioni coinvolte alla riunione della conferenza fissata per il 15 novembre 2011, avvertendo che in tale sede si sarebbe provveduto ad assumere i pareri richiesti per il rilascio della concessione demaniale marittima, senza rinviare la questione della titolarità della particella n. 128 del Foglio 6 ad altri procedimenti estranei alla conferenza dei servizi. In effetti, al di là della opportunità della scelta operata dalla Capitaneria di Porto e contestata dal Comune di avviare un procedimento autonomo su questioni attinenti l'oggetto della conferenza dei servizi, tutte le amministrazioni coinvolte dalla Capitaneria nel procedimento ex art. 32 Cod. Nav. erano state invitate a partecipare alla conferenza dei servizi ed avrebbero potuto esprimersi in tale sede.

L'avvio di un procedimento autonomo da parte della Capitaneria non poteva provocare alcuna sospensione della conferenza dei servizi e, peraltro, il richiamo a tale procedura da parte della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia del Demanio non poteva costituire una giustificazione dell'assenza alle riunioni della conferenza dei servizi.

I lavori si sono, pertanto, conclusi, come preannunciato dal Comune, acquisendo il modo implicito anche il parere delle Amministrazioni risultate assenti o che non hanno espresso il proprio parere in modo definitivo. Per il merito della questione della definizione del limite del demanio marittimo e dell'attribuzione della particella 128 del Foglio 6 si rinvia alla documentazione esibita dal Comune in conferenza dei servizi, che priva di fondamento sia la recente modifica della cartografia SID sia l'attribuzione catastale della particella 128.

Va infine osservato in proposito che la recente modifica della cartografia SID non è supportata da alcun procedimento ex art. 32 Cod. Nav. ed è stata operata in modo

autoritario, senza la necessaria partecipazione del Comune ed in contrasto con le finalità del Sistema Informativo Demanio stesso, che richiede la concertazione tra gli enti competenti anche attraverso accordi. Anche il dato catastale relativo alla particella 128 del foglio 6, in mancanza di atti di trasferimento, al momento non rilevati, resta inefficace ai fini che ci occupano.

Come per il parere della Capitaneria di Porto, anche per quello di competenza dell'**Agenzia del Demanio**, ha partecipato soltanto alla prima riunione della conferenza dei servizi, il parere si intende reso in senso favorevole a causa della mancata espressione dello stesso nei termini assegnati in conferenza dei servizi (art. 14-ter, comma 7, L. 241/90). Anche in questo caso si registra l'indebita interferenza sui lavori della conferenza dei servizi del procedimento ex art. 32 Cod. Nav. avviato dalla Capitaneria di Porto (cfr. nota prot. n. 14671 del 11.11.11).

La **Provincia di Napoli**, il cui intervento è stato riepilogato in precedenza, era stata originariamente invitata alla stipula dell'Accordo di Programma per l'introduzione delle previste varianti al PRG. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento regionale attuativo della L.R. 16/04 avvenuta il 08.08.2011, come comunicato dal Comune e segnalato dai funzionari provinciali nel corso della quarta riunione della conferenza, la competenza della Provincia non attiene più all'approvazione della variante urbanistica, e ciò ne comporta l'esclusione dalla stipula dell'Accordo di Programma. La competenza della Provincia è limitata dal regolamento regionale alla *dichiarazione circa la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio PTCP vigente*.

Impediti alla partecipazione alla riunione conclusiva della conferenza dei servizi per intervenuti impegni improrogabili, i funzionari provinciali hanno inteso inviare una nota al fine di contribuire al perfezionamento del procedimento in corso. Nella nota, cui si rinvia per maggiori dettagli, non vengono indicate eventuali strategie sovra comunali individuate dall'amministrazione provinciale e ci si riferisce ad una proposta di PTCP non ancora adottata ed in via di elaborazione, nonché a principi contenuti nelle norme riguardanti la dotazione minima di standard urbanistici e negli atti di pianificazione territoriali e paesaggistici che non rientrano nelle competenze della Provincia.

Circa la partecipazione della Provincia, va rilevato che essa si è concretizzata attraverso una delega conferita a due funzionari da parte del Dirigente dell'Area Assetto del Territorio. Ferma restando la possibilità di partecipare alle riunioni della conferenza dei servizi da parte di più soggetti appartenenti all'amministrazione rappresentata, in occasione dell'eventuale pronuncia definitiva sarebbe stato necessario comunicare, anche da parte degli stessi funzionari intervenuti, quale dei due assumeva la rappresentanza dell'Ente. Peraltro, non è pervenuto alcun atto a supporto dell'assunzione, da parte del Dirigente dell'Area Assetto del Territorio, della rappresentanza della Provincia. In ogni caso, a prescindere dalla scarsa attinenza alle competenze della Provincia delle osservazioni proposte nella nota allegata al quinto verbale ed in mancanza di PTCP vigente o di riconoscibili strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale, il parere si è perfezionato in senso favorevole allo spirare del termine stabilito per la conferenza dei servizi (art. 14-ter, comma 7, L. 241/90).

Nel rinviare ai verbali della conferenza dei servizi per maggiori dettagli, si registra l'acquisizione dei pareri favorevoli ex art. 14-ter, comma 7, L. 241/90 anche delle seguenti amministrazioni: **AMP Punta Campanella, ASL Napoli 3 SUD e Comando Provinciale dei VV.F.** Tali pareri, a differenza di quelli sopra commentati, non vengono discussi, perché non sono emerse in corso di partecipazione o attraverso la corrispondenza elementi di contrasto alla favorevole conclusione del procedimento.

Si registra, invece, la regolare partecipazione alla conferenza dei servizi del **Comune di Massa Lubrese**, della **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche**, del **Ministero della Difesa – Comando Zona Fari Taranto – Sez. Staccata Napoli** e dell'**Agenzia delle Dogane**. Vengono acquisiti in senso favorevole tutti i pareri di competenza delle predette amministrazioni, con le prescrizioni riportate nei verbali della seduta conclusiva della conferenza dei servizi.

I pareri delle altre amministrazioni invitate a partecipare e risultate assenti si intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L. 241/90. In proposito, va menzionata la nota dell'**Agenzia del Territorio** prot. n. 7633 del 26.05.11, con la quale si dichiara la propria incompetenza e si manifesta la disponibilità per le *eventuali operazioni di accatastamento una volta ultimati i lavori*. Da tale nota si deduce che non trova applicazione la Circolare M_TRA/DINFR 2592 del 04.03.08 nella parte in cui dispone al punto 1 l'attribuzione preventiva, da parte degli Uffici provinciali competenti dell'Agenzia del territorio, degli identificativi catastali dei beni da realizzare sul demanio marittimo.

Circa gli altri interventi registrati nei verbali della conferenza dei servizi da parte di soggetti senza diritto di voto, si rileva che essi hanno avuto il dovuto spazio nella discussione. I contributi alla discussione dei gestori delle reti impiantistiche potranno essere utilmente approfonditi in fase di redazione del progetto esecutivo.

3. ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Nell'indizione della conferenza dei servizi si è dato espressamente atto che avrebbero potuto *partecipare al procedimento con le modalità disciplinate dall'articolo 10 della legge 241/90 tutti i soggetti interessati ai sensi degli articoli 7 e 9 della stessa legge*.

Il progetto definitivo è stato depositato in libera visione presso la Segreteria del Comune per dieci giorni dal 23.05.2011 al giorno 02.06.2011, avvertendo che nei successivi 10 giorni avrebbero potuto essere presentate osservazioni e memorie da parte degli interessati.

Sono pervenuti e sono stati discussi nel corso della conferenza dei servizi due interventi di soggetti interessati dalla procedura espropriativa. Le conclusioni sono riportate nel verbale della quinta riunione.

Gli stralci dei verbali attinenti alle osservazioni proposte sono stati trasmessi alle parti interessate per consentire ulteriori osservazioni preliminari all'adozione del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi. È pervenuta una nota concernente principalmente l'acquisizione del manufatto denominato "Le Capannelle", che fornisce ulteriori elementi di conoscenza sulla natura del manufatto e sulla sua consistenza catastale. Nell'osservazione proposta non ci si oppone all'esproprio, ma si chiede di ridurre la portata. Vengono inoltre svolte alcune considerazioni attinenti alla determinazione del valore dei beni interessati.

In proposito, nel confermare le risultanze della conferenza dei servizi, si precisa che:

- l'intervento di manutenzione straordinaria previsto ed il rifacimento dei solai di copertura sono necessari per assicurare al manufatto condizioni di stabilità e sicurezza, anche in considerazione della funzione strutturale assolta come opera di sostegno del terrapieno;
- il vincolo preordinato all'esproprio diverrà efficace a seguito della ratifica dell'Accordo di Programma da parte del consiglio comunale;

- la definitiva consistenza dei beni da espropriare e l'indennità di esproprio saranno determinate, con le modalità previste dalla convenzione regolante la concessione, nel rispetto del progetto approvato, delle specifiche indicazioni della conferenza dei servizi e tenendo conto delle osservazioni agli atti e di quelle che verranno eventualmente presentate durante lo svolgimento del procedimento nelle forme previste dalla Legge.

Nella prima riunione della conferenza dei servizi si sono presentati alcuni soggetti non invitati interessati alla procedura espropriativa o alla procedura di rilascio della concessione demaniale marittima. La conferenza dei servizi ha ammesso tale partecipazione limitando l'ordine del giorno ai seguenti punti:

- illustrazione del progetto da parte della Marina Lobra s.r.l.;
- lettura delle note fatte pervenire dalle amministrazioni invitate;
- acquisizione di documenti e dichiarazioni da parte dei soggetti intervenuti;
- fissazione del calendario dei lavori e del termine entro il quale devono essere conclusi.

I predetti soggetti si sono allontanati prima della sottoscrizione del verbale e non hanno proposto alcun intervento.

Massa Lubrense, 29.12.2011

Il Responsabile del procedimento

arch. Michele Maresca

il Responsabile del Servizio

arch. Luigi Mollo

